

Inesistente la notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 07.12.2011 n° 26352

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=16944>



La V sezione civile della Cassazione, con la sentenza 7 dicembre 2011, n. 26352, torna sull'argomento della notifica a mezzo posta eseguita mediante l'invio di una raccomandata e sul valore giuridico del relativo avviso. La vertenza che ha dato origine al ricorso riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento concernente il reddito di partecipazione di un contribuente in società di capitali.

La Commissione adita in primo grado accoglieva il ricorso. L'amministrazione proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile poiché la notifica era avvenuta oltre il termine prescritto. Pertanto l'amministrazione propone ricorso per cassazione.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso per vizio di inesistenza della notifica, la Corte torna a ribadire il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 13639 del 2010): la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario. "L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita".

Da ciò discende che ove siffatto mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento implica non la semplice nullità, bensì l'inesistenza della notificazione, nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 7 dicembre 2011, n. 26352

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento relativamente al reddito di partecipazione del contribuente in società di capitali a ristretta base azionaria oggetto a sua volta di accertamento per maggior reddito.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. L'appello dell'amministrazione era dichiarato inammissibile perchè notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. anche tenuto conto della proroga disposta per irregolare funzionamento degli uffici.

L'amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Gli eredi del contribuente non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Preliminare all'esame del ricorso è il rilievo che lo stesso non è stato validamente notificato alle controparti, gli eredi S.M.. Risultano agli atti tre tentativi di notifica: 1) notifica agli Eredi S.M. in (****), effettuato mediante il servizio postale, senza che, tuttavia, sia stato depositato l'avviso di ricevimento; 2) notifica agli Eredi S.M. presso l'avv. Nicosia Ernesto in Roma, via della Valle Pietro 13 con relata riportante il seguente risultato: non notificato perchè trasferito altrove all'indicato domicilio come da informazioni assunte dagli ex vicini, il nominativo non compare sui citofoni; 3) notifica agli Eredi S.M. in Roma, via Papiniano 10 con relata riportante il seguente risultato: non ho potuto notificare perchè non ho rinvenuto gli Eredi S.M. in via Papiniano 10 Roma. Gli stessi sono sconosciuti al portiere dello stabile sig. S.F., tale qualificatosi, il quale mi precisa che in luogo non esiste alcun erede di S.M., nè di aver mai conosciuto il defunto S. M. nell'arco di diversi anni nei quali ha svolto il servizio di portierato. Sicchè oltre le due notifiche negative, esiste una sola notifica con esito apparentemente positivo, per la quale non è stato provato, come avrebbe dovuto esserlo, la effettiva ricezione dell'atto da parte dei destinatari mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento. Ha affermato questa Corte che: La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 2010). Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.